



OIC 32

Strumenti finanziari derivati

Roberto Spiller


Castellanza, 14 dicembre 2016

KPMG S.p.A.

—

kpmg.com/it

OIC 32 Derivati



Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

— Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

— Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico

— Quando lo strumento finanziario è di copertura:

— se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata → le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("*cash flow hedge*")

— se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio → le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("*fair value hedge*")

— Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito.

— La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

New

— Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura.

Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

— Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

— Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico

— Quando lo strumento finanziario è di copertura:

— se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata → le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("*cash flow hedge*")

— se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio → le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("*fair value hedge*")

— Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito.

— La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

New

— Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura.

Strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al **fair value**.

Iscrizione iniziale e valutazione successiva [OIC 32.37/39]

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2426 comma 1) numero 11-*bis* del codice civile, "gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value". **[OIC 32.38]**

[...] La variazione di *fair value* rispetto all'esercizio precedente è rilevata a conto economico **[OIC 32.39]** → (salvo l'applicabilità delle specifiche regole previste per le relazioni di copertura)

Strumenti finanziari derivati

Definizione di derivato [OIC 32.11]

Rinvio ai "Principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" [Art. 2426 c.2].

**E' uno strumento finanziario o altro contratto
che ha le tre seguenti caratteristiche**

***Fair value* cambia
come risposta al
cambiamento delle
variabili sottostanti**

**Nessuno o minimo
investimento iniziale**

**Regolato ad una data
futura**

OIC 32 Derivati - *fair value*

Definizione di *fair value* [IFRS 13.9 e OIC 32.12]

Il *fair value* è definito come:

- il **prezzo**
- che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività
- in una **regolare operazione**
- tra **operatori di mercato**
- alla data di valutazione

Rinvio
della norma alla
definizione IFRS

Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

— Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

— Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico

— Quando lo strumento finanziario è di copertura:

— se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata → le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("*cash flow hedge*")

— se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio → le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("*fair value hedge*")

— Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito.

— La riserva di PN in caso di *cash flow hedge* è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

New

— Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura.

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

Strumenti di copertura & requisiti

Derivati

**Derivati incorporati
separati**

**Strumenti non derivati
classificati come di
copertura solo per la
copertura dei rischi di
cambio in valuta estera**

1

I derivati dovrebbero essere designati come strumenti di copertura nel loro insieme

2

I derivati non possono essere designati come strumenti di copertura solo per una parte della durata o per il periodo residuo di scadenza

3

Una porzione di strumento finanziario potrebbe essere designato come strumento di copertura

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

Elementi coperti ammissibili

L'elemento coperto è l'elemento sottostante, esposto a specifici rischi, su cui l'entità ha scelto di applicare la copertura

Singolo (o gruppo di elementi se condividono lo stesso rischio):

- attività o passività contabilizzata
- impegni irrevocabili
- un'operazione programmata

Una porzione identificabile, o una proporzione del FV, o i flussi finanziari di un'attività/passività finanziaria



Elementi coperti qualificabili

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

Modelli di copertura

Copertura di *Fair Value*
"Fair value hedge"

Copertura di flussi finanziari
"Cash flow hedge"

Copertura di un investimento
netto in una gestione estera
"Net investment hedge"

Non trattato

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

Fair value hedge accounting model

L'elemento coperto è una attività/passività rilevata contabilmente, un impegno irrevocabile, o una porzione identificata di essi.




(*) Con riferimento al rischio oggetto di copertura anche se l'elemento coperto è valutato al costo o al minore tra costo e mercato.

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura


Cash flow hedge accounting model

L'elemento coperto è la variabilità di flussi finanziari attribuibile ad attività/passività contabilizzate, ad un impegno irrevocabile o ad un'operazione programmata altamente probabile.



(*) Quando i flussi di cassa coperti sono contabilizzati a conto economico.

OIC 32 Derivati



Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

— Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

N

e

W

— Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico

— Quando lo strumento finanziario è di copertura:

— se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata → le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("*cash flow hedge*")

— se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio → le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("*fair value hedge*")

— Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito.

— La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.


New

— Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura.


OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

Requisiti di copertura

...sussistente la
copertura...



...stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o delle operazioni
coperte e quelle dello strumento di
copertura



Il Decreto non ha definito cosa si intenda per "sussistenza della
copertura" e "stretta e documentata correlazione"

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

IFRS 9

Sussistenza copertura: ipotesi nuovo OIC Derivati

La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili

Designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura

La copertura deve essere "efficace":

- rapporto economico tra rischio coperto e operazione di copertura;
- rischio di credito non prevalente nella determinazione del *fair value*;
- determinazione del rapporto di copertura (normalmente 1:1).

Sono soddisfatti tutti i criteri dell'*hedge accounting*?

si

Copertura sussistente

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

Quali elementi deve includere la documentazione?

1

Contiene gli obiettivi aziendali di gestione del rischio e la strategia per realizzare la copertura

2

Identifica chiaramente l'elemento coperto e lo strumento di copertura

3

Descrive la natura del rischio coperto

4

Descrive come l'efficacia della copertura sarà valutata

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

**NEW: Facoltà
non prevista
dallo IAS 39**

Sussistenza copertura: "coperture semplici"

Applicabile per le coperture di flussi di cassa nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati di copertura abbiano **caratteristiche del tutto simili** a quelle dell'elemento coperto.

All'inizio della relazione di copertura devono essere verificate le ulteriori seguenti condizioni:

- gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono
- Il rischio di credito della controparte non è tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto
- al momento della rilevazione iniziale il *fair value* dello strumento di copertura approssima lo zero

Sì semplificazione

Non è necessario calcolare la quota parte di inefficacia

Verifica periodica che gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto continuino a corrispondere e che non ci siano variazioni nel rischio di credito

OIC 32 Derivati - Operazioni di copertura

Cessazione dell'*hedge accounting*

La copertura di un'operazione programmata non è più altamente probabile

Lo strumento di copertura è scaduto, venduto, cessato o esercitato

L'elemento coperto è venduto, estinto o altrimenti dismesso

La copertura non risponde più all'obiettivo di gestione del rischio

Cessazione dell'*hedge accounting* prospetticamente e ritorno alla contabilizzazione secondo i principi usuali

Fair Value Hedge

Cash Flow Hedge

L'oggetto coperto torna alle regole di "valutazione ordinaria" tenendo conto delle precedenti variazioni di FV contabilizzate.

L'operazione programmata deve ancora realizzarsi: riclassifica da patrimonio quando la transazione ha effetti in conto economico

L'operazione programmata non si realizzerà: immediata riclassifica da patrimonio a conto economico

OIC 32 Derivati - derivati collegati a merci

Strumenti finanziari derivati collegati a merci

Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le proprie esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci

il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione

si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce

Considerazioni

La disposizione è sostanzialmente allineata a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS 39.5 e IAS 39.6 (cosiddetta *own use exemption*), seppure sia - per alcuni aspetti - meno restrittiva.

OIC 32 Derivati - Derivati incorporati

Caratteristiche di un contratto derivato implicito

È un contratto formato da un contratto primario (ossia un contratto a normali condizioni di mercato) ed un derivato incorporato.


Il contratto primario può essere un contratto finanziario oppure non finanziario

Il derivato incorporato produce cambiamenti di flussi di cassa nel contratto ibrido simili a quelli degli strumenti derivati separati.

Il derivato incorporato forma parte dello strumento combinato e non è contrattualmente separabile e vendibile a terzi.

**Scorporo in assenza di
caratteristiche e rischi
correlati**

OIC 32 Derivati - Derivati incorporati



IOC 32 Derivati - Derivati incorporati

Scorporo del derivato incorporato

La differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al contratto primario.

Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto.

Nel caso di prestiti obbligazionari convertibili, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il fair value del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato.

Un contratto ibrido quotato (fair value di livello 1) può essere valutato al fair value nella sua interezza, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato.

**Scorporo in assenza di
caratteristiche e rischi
correlati**

OIC 32 Derivati

Disponibilità delle riserve

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

	Variazione	Distribuibilità	Computo PN
Strumento derivato non di copertura	Variazione positiva di FV	no	si
	Variazione negativa di FV	implicita	si
Strumento di copertura (<i>cash flow hedge</i>)	Variazione positiva di FV	no	no
	Variazione negativa di FV	implicita	no
Strumento di copertura (<i>fair value hedge</i>)	Variazione positiva di FV	si	si
	Variazione negativa di FV	implicita	si

OIC 32 Derivati

Classificazione

Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di *fair value*.

Attivo patrimoniale

Uno strumento finanziario derivato di copertura di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta

Immobilizzazioni finanziarie B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi

Uno strumento finanziario derivato di copertura di una passività, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata è classificato nell'attivo circolante (distinzione tra esigibile entro o oltre l'esercizio successivo con riferimento alla scadenza del sottostante)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi

Uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo

OIC 32 Derivati

Classificazione

Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.

In attesa di chiarimenti per i casi di copertura "semplice"

Passivo patrimoniale

Patrimonio netto

A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari o l'intera variazione di *fair value* nel caso di coperture semplici

Fondi per rischi e oneri
B) 3 – strumenti finanziari derivati passivi

La voce B 3 - strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione

Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale delle opzioni oppure dei contratti *forward*, la variazione di valore del valore temporale può essere contabilizzata nelle voci di risconto attivo o passivo.

OIC 32 Derivati

Classificazione

Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di *fair value*.

Conto economico

D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati

Nella voce D) 18 d) sono incluse le variazioni attive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura di *cash flow hedge*, gli utili derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* (solo se ΔFV strumento copertura > ΔFV strumento coperto) e la variazione del valore temporale.

D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati

Nella voce D) 19 d) sono incluse le variazioni passive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura se negativa, le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* (solo se ΔFV strumento copertura > ΔFV strumento coperto) e la variazione del valore temporale.

OIC 32 Derivati

Regole di transizione



Il principio OIC 32 è applicato retrospettivamente ai sensi dell'OIC 29.

Ad eccezione di quanto previsto per:

- operazioni di copertura preesistenti alla data di prima applicazione del principio**
- derivati incorporati preesistenti alla data di prima applicazione del principio.**

OIC 32 Derivati

Operazioni di copertura preesistenti alla data di prima applicazione

b) Fair Value Hedge	La valutazione del <i>fair value</i> sia dell'elemento coperto, sia dello strumento di copertura	Utili o perdite di esercizi precedenti
c) Cash Flow Hedge	Componente efficace	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
c) Cash Flow Hedge	Componente inefficace	Utili o perdite di esercizi precedenti

OIC 32 Derivati

Regole di transizione derivati incorporati

**Derivati
incorporati**

Per i derivati incorporati, preesistenti al 1° gennaio 2016, è possibile far coincidere la data dello scorporo per valutazione al FV del derivato scorporato, con la data di prima applicazione del presente principio contabile.

**Scorporo dalla data di
prima applicazione**

Contatti

Ivan Spertini
KPMG S.p.A., Varese
Partner

Tel: +39 0332 282356
Mob: +39 348 3080201
ispertini@kpmg.it

Roberto Spiller
KPMG S.p.A., Milano
Partner

Tel: +39 02 6763 2632
Mob: +39 348 3080064
rspiller@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver consultato un professionista ed aver minuziosamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2016 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.